

INDICE

1) Attività svolta dal Difensore Civico regionale nel corso dell'anno 2008

2) Allegati

All.A) Questioni attinenti a ricoveri di anziani non autosufficienti in strutture socio-sanitarie o in case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

All.B) Questioni concernenti situazioni di fragilità sociale.

All.C) Questioni rappresentate da cittadini disabili.

All.D) Questione rappresentata da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

All.E) Questioni concernenti la gestione del servizio idrico integrato

All.F) Questioni concernenti la formazione degli strumenti urbanistici.

All.G) Questioni relative al pagamento della tassa automobilistica.

3) Elenco dei casi

4) Statistiche 2008

5) Appendice normativa

**RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITA'
SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NEL 2008.
(ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE
9 GENNAIO 1981, N. 50)**

**ANALOGA RELAZIONE VIENE INVIATA AI PRESIDENTI DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(ART. 16 DELLA LEGGE STATALE
15 MAGGIO 1997, N. 127)**

I) Attività svolta dal Difensore Civico regionale nel corso dell'anno 2008.

La Regione Piemonte conta circa 4.350.000 abitanti. Un bacino di utenza così ampio e le centinaia di casi trattati fanno sì che la Difesa Civica regionale costituisca un osservatorio privilegiato e permetta, su tale base, di poter formulare anche delle considerazioni di carattere generale, strettamente collegate alla materia trattata.

Infatti, quando un cittadino presenta un esposto per ottenere ciò che gli spetta di diritto e la funzione svolta dal Difensore Civico gli consente di ottenere tale diritto, si ha un caso positivamente risolto nella sua individualità. Tuttavia, se si presentano casi simili, il Difensore Civico, dal suo posto di osservazione, registra tutti questi casi nella specifica categoria che li contraddistingue. Da quel momento ciascuno dei singoli casi isolati acquista caratteri categoriali – in senso forte – che permettono una visione tale da influire sulla corretta dinamica gestionale e normativa.

E' da questa impostazione metodologica che abbiamo preso in considerazione, come negli anni precedenti, i casi esaminati nel 2008, che si elencano nell'indice che segue. Si premette che i primi 4 punti riguardano problemi tipicamente sociali; il punto 5 la gestione di un servizio pubblico; il punto 6 la formazione di strumenti urbanistici; il punto 7 il pagamento della tassa automobilistica regionale

Elenco delle singole relazioni citate ed evidenziate quale osservatorio.

1) Questioni attinenti a ricoveri di anziani non autosufficienti in strutture socio-sanitarie o in case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

- vedi **ALLEGATO A** - .

2) Questioni concernenti situazioni di fragilità sociale.

- vedi **ALLEGATO B** -

3) Questioni rappresentate da cittadini disabili.

– vedi **ALLEGATO C** -

4) Questione rappresentata da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

–vedi **ALLEGATO D** -

5) Questioni concernenti la gestione del servizio idrico integrato.

– vedi **ALLEGATO E** -

6) Questioni concernenti la formazione degli strumenti urbanistici.

- vedi **ALLEGATO F** -

7) Questioni relative al pagamento della tassa automobilistica regionale.

- vedi **ALLEGATO G** –

Passando, quindi, alle considerazioni in merito ai suddetti argomenti, così come a fianco elencati, si osserva quanto segue:

- 1) per quanto concerne i problemi degli anziani non autosufficienti (non solo sanitari ma anche socio-assistenziali), ogni anno tali problemi acquistano sempre più rilevanza, soprattutto per il progressivo invecchiamento della popolazione, nonché per la carenza di mezzi (fondi) e strutture. Il problema della non autosufficienza dovrebbe essere affrontato in modo più organico e completo.

Non bisognerebbe dimenticare che Torino, negli ultimi anni dell'800, ha iniziato un percorso di modifica assistenziale che rifletteva il mutare dello sviluppo industriale e della immigrazione operaia dai comuni limitrofi e dal Veneto, e in minima parte meridionali .

Nel periodo della grande guerra (prima e dopo gli anni 20), l'industria della Città, che ruota attorno alla Fiat, assume sempre più i caratteri derivanti dal "fordismo" americano, con la conseguente modificazione delle suddette forme di assistenza.

Dopo la 2° guerra mondiale, negli anni 50 e 60, il crescente bisogno di manodopera industriale è causa di una migrazione interna (dal sud al nord) di dimensioni bibliche, destinata a riflettersi sull'organizzazione assistenziale cui oggi ci si trova a far fronte, con l'aggravante dell'invecchiamento della popolazione non sufficientemente supportato dall'immissione di nuove forze lavoro.

- 2) Emerge la fragilità economica dei nuclei famigliari. Gli interventi delle strutture deputate all'assistenza sociale, talvolta non sufficientemente

coordinati, rischiano di danneggiare nuclei famigliari già in stato d'indigenza.

- 3) Va evidenziato che, a seguito della segnalazione del Difensore Civico, l'Assessore alla Sanità ha personalmente, con tempestività, provveduto a risolvere i problemi in questione.

L'intervento dell'Assessore si è basato sul rilevante principio "che il cittadino non debba essere vessato da richieste inutili e ripetitive di copie di documenti, o talvolta di visite di accertamento che non possono che confermare lo stato di salute, appena verificato dagli stessi medici per finalità del tutto simili. Al contrario devono essere le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del D.P.R. 28.12.2000 n.445, ad acquisire le informazioni necessarie".

- 4) Trattasi anche qui di un problema sempre più sentito (quello delle badanti ospitate nell'abitazione di cittadini assegnatari di alloggi A.T.C.).

La morale che se ne trae è che l'attività legislativa e normativa talvolta non segue di pari passo l'evolversi dei fenomeni sociali. Sembra quasi che la legislazione talora non tenga in adeguato conto i reali fenomeni sociali.

- 5) Trattasi di servizio pubblico: i numerosi esposti pervenuti hanno posto in evidenza il rincaro dei costi sostenuti dai cittadini. Sono emerse variazioni in aumento che, per le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, rispettivamente con il 50% ed il 45%, risulterebbero le più consistenti in tutto il territorio italiano.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, sia nei confronti di soggetti pubblici coinvolti nelle questioni esposte dai cittadini (Amministratori comunali, Autorità d'Ambito e Direzione regionale competente), sia del locale gestore del ciclo idrico integrato, la Direzione regionale competente

ha chiaramente evidenziato la presumibile fondatezza dei problemi lamentati, in particolare per quanto riguarda il rincaro dell'acqua potabile.

Significativi riscontri si sono ottenuti anche per quanto concerne la questione relativa alla quota dovuta per il servizio di depurazione. Va premesso che sull'argomento è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.335 del 08/10/08, mentre il Responsabile della Direzione regionale competente ha preannunciato il prossimo esame delle problematiche, legate alla predetta sentenza, da parte della Conferenza regionale delle Risorse Idriche, in modo da pervenire ad una definizione di criteri omogenei.

A seguito degli interventi e della citata sentenza, il Gestore ha trasmesso ai cittadini un avviso, allegato alle bollette, concernente l'impegno ad effettuare eventuali conguagli.

L'attività della Difesa Civica regionale, sempre nell'ambito delle questioni inerenti al servizio idrico integrato, ha preso in esame altre criticità segnalate dai cittadini, come la mancata installazione o il malfunzionamento degli appositi contatori. Intervento da cui è scaturito un corretto conteggio dei reali consumi degli utenti, con conseguenti riflessi sugli importi dovuti.

- 6) Emerge la priorità relativa alla trasparenza e alla tempestività dell'azione amministrativa nel campo della formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, onde evitare gravi danni alla collettività.
- 7) Trattasi di una tassa propriamente regionale che rientra nel campo fiscale regionale.

Dopo circa oltre un decennio dall'introduzione della tassa automobilistica, emergono a tuttoggi difficoltà nell'impostazione di un archivio ben funzionante, con conseguenti numerose proteste e disagi nei cittadini

contribuenti . A tutto ciò si aggiunge il problema degli “ecoincentivi”, con ulteriori difficoltà per i cittadini .

Va precisato che a decorrere dal 1° gennaio 1993, con D.Lgs.30/12/1992 n.504, il legislatore ha attribuito l’intera tassa automobilistica alle Regioni a statuto ordinario (già titolari di una parte della tassa), denominandola “tassa automobilistica regionale”.

Ma, solamente dal 1° gennaio 1999 (con l.27/12/1997 n.449), la gestione della tassa (riscossione, accertamento, recupero,rimborsi, applicazione sanzioni e contenzioso amministrativo) è stata demandata alle Regioni stesse.

Le tematiche dei casi trattati ed esposti nella presente relazione confermano il crescente ruolo del Difensore civico agli occhi dei cittadini.

La Difesa Civica, infatti, può dare soddisfazione ai cittadini facilitando le loro relazioni con l’istituzione regionale.

Le categorie deboli della società, quali i disabili e, in genere, i gruppi sociali in condizioni di svantaggio, hanno spesso bisogno, più di altre categorie, di ricorrere alla pubblica amministrazione e chiedono mezzi semplici di accesso alle procedure amministrative.

La Difesa Civica, inoltre, si rivela un mezzo idoneo a prevenire e regolare le situazioni conflittuali, con conseguente riduzione di contenziosi civili e amministrativi.

Ma soprattutto, la Difesa Civica può contribuire a ridurre la distanza fra la pubblica amministrazione e i cittadini ed a migliorare l'efficacia e la trasparenza dei servizi amministrativi, in modo da stabilirne un costruttivo dialogo. Si concorre così ad avvicinare il paese legale al paese reale.

L'importanza della Difesa Civica è sempre più avvertita nel nostro Paese e "costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione", come emerge dalla proposta di legge n.1382, presentata alla Camera dei deputati il 24 giugno 2008.

Nella consapevolezza del ruolo della Difesa Civica, l'Unione Europea ed il Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due suddette organizzazioni, "pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico".

IL DIFENSORE CIVICO
Dr. Francesco INCANDELA

Torino, gennaio 2009

II) Allegati

Allegato A) Questioni attinenti a ricoveri di anziani non autosufficienti in strutture socio-sanitarie o in case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.

Una parte considerevole dell'attività svolta dal Difensore Civico regionale nell'anno 2008 ha riguardato esposti di cittadini, relativi al funzionamento ed alla gestione delle strutture private convenzionate (RSA, RAF, Case di Cura) che erogano prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore degli anziani non autosufficienti.

a) Strutture convenzionate che erogano prestazioni socio-sanitarie.

Per quanto concerne le strutture socio-sanitarie convenzionate (RSA,RAF), si sono ripetuti i casi in cui gli esponenti hanno lamentato la richiesta di somme per prestazioni alberghiere aggiuntive da parte dei gestori delle stesse strutture; prestazioni che presumibilmente non sono ricomprendibili nei Livelli Essenziali di Assistenza e nella corrispondente tariffa (alberghiera), quale individuata dalle norme regionali.

Tutto ciò, in presenza di Regolamenti e Carte dei Servizi adottati dalle strutture, talvolta palesemente contrastanti con le vigenti normative, in altri casi solo formalmente conformi alle stesse norme ma, talvolta, disattese da comportamenti impropri.

La Difesa Civica regionale, per quanto concerne le questioni sopra esposte, ha costantemente svolto il suo intervento interpellando non solo i responsabili delle strutture convenzionate, ma anche i Direttori regionali competenti in ambito assistenziale e sanitario, nonché i Direttori generali delle AA.SS.LL. coinvolte, le Amministrazioni comunali ed i Consorzi Socio-Assistenziali di Comuni.

Talvolta l'attività dell'Ufficio ha condotto ad accertare situazioni di palese illegittimità delle richieste formulate ai cittadini dai gestori delle strutture, con

conseguenti interventi delle locali Commissioni di vigilanza A.S.L., volti ad irrogare sanzioni, laddove previste, ed a ripristinare una corretta definizione delle voci che compongono la retta alberghiera a carico dei cittadini ricoverati.

Non meno frequenti risultano gli esposti presentati a questo Ufficio in ordine alla richiesta di versamento di depositi cauzionali, rivolta dai gestori delle strutture agli anziani o ai loro congiunti all'atto del ricovero.

In tal senso il richiamo a norme di carattere privatistico, spesso evidenziato dalle competenti strutture regionali (vedi ad es. Circolare regionale 16/04/07, n.1/WEL), non pare poter giustificare pienamente l'inserimento di clausole relative a depositi cauzionali nel "contratto di ospitalità", sottoposto ai cittadini al momento del ricovero.

E' infatti evidente che il rapporto tra ricoverato e struttura socio-sanitaria trova la sua ragion d'essere nel principale rapporto convenzionale intercorrente tra la stessa struttura privata e AA.SS.LL., Comuni o loro Consorzi, che sono soggetti pubblici che agiscono con finalità pubblica volta a garantire un servizio di alto valore sociale.

Pertanto, la commistione tra profili privatistici e pubblicistici nel rapporto che intercorre tra anziano non autosufficiente ricoverato e strutture socio-sanitarie, di fatto può condurre a situazioni non chiare a danno del ricoverato stesso. Ancor più se consideriamo che le prestazioni fornite dai soggetti privati convenzionati che gestiscono strutture socio-sanitarie, sono rese nell'ambito di un servizio pubblico.

b) Strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie.

Proseguendo nella descrizione dell'attività svolta da questo Ufficio nel 2008, si ritiene di evidenziare che un numero sempre crescente di cittadini si è rivolto alla Difesa Civica regionale, opponendosi alle dimissioni di un congiunto anziano non autosufficiente da una casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale.

Occorre premettere che, per quanto riguarda il ricovero post ospedaliero presso le suddette strutture, la vigente normativa stabilisce precisi limiti temporali (ad es., nel caso della riabilitazione 60 giorni prorogabili di altri 60); limiti individuati sulla base di protocolli clinici riguardanti il tipo di trattamento sanitario fornito dalla struttura.

Le spese di ricovero nei suddetti periodi sono interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale ed i relativi importi pervengono alla casa di cura tramite la ASL competente per territorio.

Se il ricovero perdura oltre i termini sopra descritti, le relative spese vengono ancora sostenute dal Servizio Sanitario Regionale, ma con una decurtazione (circa 40%).

Gli esposti pervenuti mettono in luce la crescente difficoltà delle strutture pubbliche nell'individuare celermente le forme più appropriate di assistenza (domiciliari o in struttura) per quegli anziani non autosufficienti che sono in procinto di terminare la riabilitazione post ospedaliera in case di cura convenzionata.

Tale individuazione dovrebbe essere attuata in tempi accettabili a seconda della gravità delle situazioni sociali, dalle competenti strutture dell'ASL (Unità di Valutazione Geriatrica) di residenza dell'anziano, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di residenza dello stesso anziano.

La necessità di dare un'urgente soluzione ai problemi assistenziali che insorgono a seguito delle dimissioni da una casa di cura, pare talvolta la causa di

proroghe nei ricoveri nelle case di cura convenzionate, difficilmente motivabili in base a necessità di completamento del percorso riabilitativo.

Tutto ciò con un improprio utilizzo sia di fondi pubblici destinati alla sanità sia, conseguentemente, di strutture sanitarie di fatto chiamate a dare impropriamente risposta ai bisogni assistenziali degli anziani.

Questo in violazione alla normativa vigente, con possibili situazioni di illecito accertabili dalla Corte dei Conti, in quanto i rimborsi incidono sulla spesa sanitaria nazionale anziché, propriamente, sulla spesa assistenziale.

Un dato particolare, inoltre, emerge dai casi sottoposti all'attenzione di questo Ufficio:

Le Case di cura convenzionate hanno soprattutto rapporti con i congiunti del ricoverato (provengono infatti dai congiunti le opposizioni alle dimissioni), mentre sembrano carenti le comunicazioni tra la casa di cura e i competenti Uffici dell'ASL e dei Servizi Sociali del Comune di residenza dell'anziano ricoverato. Per le suddette Case di cura l'ASL di riferimento è quella territorialmente competente (l'ASL nel cui territorio insiste la Casa di cura e non l'ASL di residenza del ricoverato), che provvede al pagamento delle tariffe di degenza dei ricoverati in convenzione e che svolge, mediante l'apposita Commissione, i compiti di vigilanza assegnati dalla normativa regionale.

Il sistema sopra descritto crea dei problemi, di cui le "opposizioni alle dimissioni" sono espressioni che generano anche situazioni di esasperazione con conseguenze talvolta di carattere giudiziario (denunce da parte dei gestori della casa di cura nei confronti dei famigliari dei ricoverati che non "prendono in consegna" l'anziano dimissibile).

Tutto questo non accadrebbe se i rapporti intercorressero, principalmente, tra le strutture sanitarie convenzionate ed i competenti Uffici dell'ASL e dei Servizi Sociali

del Comune di residenza dell'anziano ricoverato, senza coinvolgere i famigliari che addirittura vengono denunciati

Quanto sopra rende sempre più evidente il problema della carenza delle strutture per gli anziani non autosufficienti anche e soprattutto sotto il profilo socio-assistenziale.

Si evince, dunque, che sono presenti dei problemi tali da ostacolare un efficace svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo nei confronti delle strutture convenzionate ubicate sul territorio regionale.

Compiti di vigilanza e controllo svolti dalle competenti Commissioni ASL, quale risposta contingente a singoli casi esposti dall'utenza, da associazioni di cittadini e dal Difensore Civico.

Emerge la necessità di più incisivi interventi, finalizzati a far sì che l'attività di vigilanza e controllo venga svolto dalle Commissioni in modo coordinato su tutto il territorio piemontese, con una conseguente condivisione delle problematiche rilevate e delle soluzioni individuate.

Quanto sopra, nell'intento di promuovere una più elevata qualità delle prestazioni offerte dalle strutture pubbliche e private convenzionate a favore degli anziani non autosufficienti.

Allegato B) [Questioni concernenti situazioni di fragilità sociale.](#)

L'Ufficio del Difensore Civico regionale ha ricevuto nell'anno 2008 numerose richieste di intervento che, pur riguardando specifici ambiti dell'attività amministrativa

(previdenza, politiche sociali, sanità, tributi, trasporti, ecc.), hanno presentato quale denominatore comune la fragilità sociale ed economica degli esponenti.

Nei casi più gravi, attraverso la richiesta di tutela amministrativa rivolta alla difesa civica regionale, i cittadini hanno principalmente inteso porre all'attenzione delle pubbliche istituzioni la loro precaria situazione, talvolta anche con accenti di esasperazione. Ciò nella speranza di individuare possibili modalità di accesso a misure di sostegno di natura soprattutto economica.

In tal senso, questo Ufficio ha dovuto spesso misurarsi con le difficoltà derivanti dallo svolgere la sua attività, in contesti nei quali risulta prevalere l'esigenza di tempestivi interventi di sostentamento a favore dei cittadini esponenti (casa, lavoro, ecc.).

Tra i casi esaminati si ritiene di citare, per la sua particolarità, l'intervento svolto dal Difensore Civico regionale in merito ad una questione concernente la sospensione del contributo finanziario, erogato a favore di un cittadino da parte dell'Amministrazione comunale.

Motivo della sospensione di tale contributo, corrisposto a causa delle accertate difficoltà economiche del nucleo familiare, risultava essere la concomitante concessione di una borsa di studio a favore del figlio del reclamante.

Quanto sopra, anche se tale tipologia di erogazione appare prioritariamente destinata a sostenere le spese scolastiche dello studente e non le ulteriori necessità economiche del nucleo familiare di appartenenza.

Dal conseguente intervento svolto da parte di questo Ufficio è emerso che, così come previsto dalle norme regolamentari vigenti nel Comune in questione, le borse di studio percepite da componenti dei nuclei che richiedono contributi economici concorrono alla formazione del reddito di tali nuclei, stante l'assimilazione

di tali erogazioni ai redditi di lavoro prevista dal Testo Unico in materia di imposte sui redditi.

Nel prendere atto della vigente disciplina relativa agli interventi di assistenza economica, il cittadino ulteriormente esponeva sopravvenuti problemi atti a pregiudicare la già precaria situazione economica del proprio nucleo familiare .

La moglie dell'esponente, infatti, al fine di poter accrescere la propria professionalità per un eventuale collocazione lavorativa, aveva nel frattempo partecipato a corsi di formazione gestiti dal competente Centro per l'Impiego.

Alla frequenza di tale corso era conseguita la corresponsione di un apposito sussidio alle spese sostenute per la frequenza.

A causa di tale erogazione, il cittadino aveva ricevuto una nota dalla competente struttura comunale, in cui si evidenziava che la contemporanea riscossione del suddetto sussidio (la cui erogazione era stata nel frattempo riavviata) avrebbe determinato un indebito gravato degli interessi legali maturati.

Successivamente, infine, con una ulteriore nota, la stessa Amministrazione comunale comunicava al cittadino la sospensione del rilascio dell'attestato di esenzione del pagamento del ticket sanitario.

Tale susseguirsi di determinazioni, pur tenendo conto delle motivazioni connesse alla vigente disciplina in materia di assistenza sociale, assumeva agli occhi dell'esponente caratteristiche apparentemente persecutorie.

Ciò in quanto, alla luce della situazione così come descritta dal cittadino stesso, ogni possibile evoluzione positiva nello stato di indigenza del proprio nucleo familiare, sia essa connessa al positivo andamento scolastico del figlio o alla riqualificazione lavorativa della moglie, veniva, di fatto, contrastata dalla predette determinazioni.

Determinazioni, paradossalmente, adottate da strutture espressamente deputate al sostegno dei cittadini in stato di fragilità sociale ed economica.

Quale ultimo atto della sopra descritta vicenda, seguiva la notifica al cittadino dell' intimazione di sfratto per morosità dall'immobile di residenza.

Il Difensore Civico, a questo punto, ha sottoposto la predetta situazione, così come complessivamente rappresentata dall'esponente, all'attenzione dei responsabili delle strutture regionali e comunali competenti in materia di politiche sociali.

Tutto ciò, affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, fossero individuate misure formulate in un progetto unitario e concretamente utili a promuovere nel complesso il superamento dello stato di fragilità del nucleo familiare del cittadino esponente, incentivandone le potenzialità dei singoli componenti.

All'intervento del Difensore Civico regionale ha fatto seguito un primo positivo riscontro da parte dell'Amministrazione comunale coinvolta, che ha riferito in ordine al riesame dell'intera vicenda, al fine di accertare, in conformità alla normativa vigente, le possibilità di riconoscere al cittadino esponente il contributo finanziario sospeso.

La vicenda rappresentata, evidenziatasi in numerosi casi di accertata fragilità sociale (ad es. emergenza abitativa), conferma la difficoltà delle strutture deputate all'assistenza sociale, siano esse a livello regionale o comunale, nel coordinare la propria azione. Tutto ciò, anche al fine di evitare spiacevoli situazioni che potrebbero produrre ulteriori elementi di danno nei confronti di nuclei familiari già in stato di indigenza.

Allegato C) [Questioni rappresentate da cittadini disabili.](#)

Anche nel 2008 sono pervenuti all'Ufficio della Difesa Civica regionale richieste di intervento riguardanti problemi che coinvolgono cittadini disabili.

In alcuni casi se ne è potuta apprezzare la tempestività dei positivi riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte.

Per quanto riguarda un primo caso, una cittadina – affetta da disabilità motoria permanente – ha sottoposto all'attenzione del Difensore Civico una questione concernente le procedure di rinnovo del contrassegno per il parcheggio riservato ai disabili.

In particolare, l'esponente ha evidenziato che per il rinnovo del suddetto contrassegno viene richiesta l'effettuazione di una nuova visita medica, finalizzata ad accertare lo stato di invalidità anche nei casi in cui è già stato appurato il carattere permanente e non reversibile della disabilità motoria.

A seguito del conseguente intervento del Difensore Civico, svolto nei confronti della competente Direzione regionale, l'Assessore regionale alla Sanità ha prontamente fornito un fattivo riscontro, indirizzato altresì a tutti i soggetti coinvolti nelle predette procedure di rinnovo.

La risposta dell'Assessorato si è basata sul principio "che il cittadino non debba essere vessato da richieste inutili e ripetitive di copie di documenti, o talvolta di visite di accertamento che non possono che confermare lo stato di salute, appena verificato dagli stessi medici per finalità del tutto simili. Al contrario devono essere le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del D.P.R. 28.12.2000 n.445, ad acquisire le informazioni necessarie".

Ed in conseguenza di tale principio, l'Assessorato ha tempestivamente predisposto un apposito programma informatico, tale da consentire alle

amministrazioni di trasmettere e ricevere le informazioni necessarie ad integrare le istanze presentate dai cittadini invalidi o portatori di handicap, che hanno dato il consenso al trattamento dei loro dati.

Solamente nel caso di impossibilità a reperire la documentazione necessaria per il rinnovo del contrassegno, il cittadino sarà, quindi, sottoposto a visita di accertamento.

Un secondo caso ha riguardato un cittadino disabile, che aveva presentato domanda di iscrizione alla prove di selezione per la frequenza ad un corso organizzato da un'amministrazione comunale, in collaborazione con la relativa Provincia e la Regione Piemonte.

L'esponente rilevava che il modulo relativo alla domanda di iscrizione non recava alcun accenno alle prescrizioni stabilite dall'art.20 della l.104/92, concernenti il diritto del candidato di specificare gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi alle prove d'esame.

Alla richiesta di chiarimenti effettuata da questo Ufficio, è seguita la pronta risposta dell'Amministrazione comunale interessata, recante, in particolare, informazioni sui tempi aggiuntivi concessi a fronte di specifica istanza del cittadino.

Allegato D) [Questione rappresentata da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.](#)

Nello scorso anno 2008, si è rivolta a questo Ufficio della Difesa Civica regionale una cittadina assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

L'esponente ha segnalato che, a causa della convivenza in detto alloggio con una "badante", la competente A.T.C. aveva provveduto a richiedere un aumento dell'importo del canone di locazione, alla luce di quanto previsto dall'art.32 l.r.46/95.

Tale articolo, infatti, prevedeva che, nel caso di ospitalità temporanea, il reddito dell'ospite venisse cumulato con quello dell'inquilino.

Nell'intervento conseguentemente svolto da questo Ufficio nei confronti della Direzione regionale competente e dell'ATC in questione, il Difensore Civico regionale evidenziava la non applicabilità dell'art.32 al caso esposto dalla cittadina. Ciò in quanto non si tiene conto che il reale reddito imputabile al citato nucleo familiare risulta essere solo quello dell'assegnataria, da cui proviene anche il reddito della "badante".

Alla luce delle osservazioni formulate dal Difensore Civico, seguiva una positiva risposta dalla competente Direzione regionale, in cui si preannunciava la modifica del suddetto articolo 32.

Modifica, in seguito, attuata mediante l'art.17 della legge regionale n.28 del 30/09/08.

Allegato E) [Questioni concernenti la gestione del servizio idrico integrato.](#)

L'anno 2008 ha visto un incremento nelle richieste di intervento formulate alla difesa civica regionale in ordine a problemi relativi alla gestione del servizio idrico integrato.

In particolare, negli ultimi mesi dello scorso anno, tali richieste di intervento sono pervenute quasi totalmente da cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito n.1 "VCO e Pianura Novarese" o, parimenti da Associazioni di consumatori con sede nella stessa area.

Gli esposti pervenuti hanno soprattutto posto in evidenza il rincaro dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio di erogazione dell'acqua potabile.

In tale contesto, è stata più volte segnalata la questione concernente la richiesta di corresponsione della quota di tariffa dovuta per il servizio di depurazione, formulata dal gestore del servizio idrico anche agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura.

Nello stesso periodo (ottobre 2008), alcuni organi di stampa a diffusione nazionale hanno dato notizia di uno studio predisposto dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, consegnato al Ministro per lo Sviluppo economico, da cui risulterebbero, anche per il periodo 2006/2007, rincari dei servizi idrici nelle diverse Province, talvolta notevolmente superiori al tasso medio d'inflazione nazionale.

Variazioni in aumento che, per le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, rispettivamente con il 50% ed il 45%, risulterebbero le più consistenti su tutto il territorio italiano.

Tutto ciò, pur tenendo conto delle differenze tariffarie tra i diversi territori, che vedono realtà di altre Regioni aggiudicarsi il primato relativo al maggior costo del servizio.

Tenuto conto della rilevanza dei problemi segnalati, il Difensore Civico ha pertanto provveduto a svolgere il proprio intervento nei confronti sia dei soggetti pubblici coinvolti nelle questioni esposte dai cittadini (Amministrazioni comunali, Autorità d'Ambito e Direzione regionale competente), sia del locale Gestore del ciclo idrico integrato.

Per quanto riguarda le suddette criticità gestionali ed in particolare il rincaro dell'acqua potabile, la Direzione regionale competente ha significativamente evidenziato la presumibile fondatezza di buona parte dei problemi lamentati, rappresentando l'opportunità di ulteriori e più approfonditi chiarimenti da parte del Gestore di concerto con l'Autorità d'Ambito competente, nonché di sollecite misure per eliminare ogni forma di eventuale irregolarità.

Il Responsabile della suddetta Direzione regionale ha, in tale occasione, auspicato incontri tra i cittadini e le strutture coinvolte, sollecitando l'Autorità d'Ambito ad intervenire secondo il proprio ruolo istituzionale e con i poteri ad essa assegnati dalla normativa vigente .

Conseguentemente, questo Ufficio ha proseguito nel proprio intervento nei confronti di Autorità d'Ambito e Gestore, così come della predetta Direzione regionale, ottenendo primi significativi riscontri, in particolare per quanto concerne la questione inerente alla quota di tariffa dovuta per il servizio di depurazione.

In tal senso occorre premettere che sull'argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n.335 del 08/10/08.

Tale decisione, nel sancire la natura di corrispettivo della quota di tariffa rispetto al servizio di depurazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14,c.1 della l.05/01/94 n.36 e dell'art.155, comma 1 del D.Lgs 20.04.2006, n. 152 nella parte in cui dispone che *"la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è*

dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

Su tale argomento il Responsabile della Direzione regionale competente ha preannunciato il prossimo esame delle problematiche legate alla sentenza sopra citata da parte della Conferenza regionale delle Risorse Idriche, in modo tale da giungere ad una definizione di criteri omogenei per l'applicazione del dettato della sentenza stessa su scala regionale.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità d'Ambito in questione, nel comunicare il prossimo riesame dell'argomento in sede di Conferenza d'Ambito, ha precisato di aver richiesto tramite i propri uffici al Gestore di sospendere la fatturazione della depurazione agli utenti non allacciati alla fognatura, dandone notizia agli utenti medesimi.

Richiesta a cui ha fatto seguito un avviso, allegato alla bollette predisposte dal Gestore e trasmesse ai cittadini, che - nel fare esplicito riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale - contiene l'impegno ad effettuare eventuali conguagli, non appena ricevuti i necessari chiarimenti normativi in merito all'applicazione delle tariffe di depurazione.

Occorre, infine, precisare che l'attività della Difesa Civica regionale in merito alle questioni inerenti al servizio idrico integrato si è indirizzata anche ad altre criticità segnalate dai cittadini, come, ad esempio, la mancata installazione od il malfunzionamento degli appositi contatori.

In taluni casi l'intervento del Difensore Civico ha condotto a positivi riscontri da parte dei gestori che, nel caso di accertata disfunzione dei contatori, hanno provveduto ad un corretto conteggio dei reali consumi dei cittadini, con conseguenti riflessi sugli importi dovuti .

In conclusione, si evidenzia che, nei casi sopra descritti, l'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico regionale è stata soprattutto finalizzata a promuovere nelle strutture deputate alla gestione del servizio idrico integrato una maggior consapevolezza del ruolo di servizio pubblico, che si caratterizza fortemente per soddisfare i bisogni della collettività.

Allegato F) [Questioni concernenti la formazione degli strumenti urbanistici.](#)

Anche nello scorso anno 2008, sono stati sottoposti all'attenzione dell'Ufficio della Difesa Civica regionale questioni concernenti la formazione degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle specifiche procedure di approvazione previste dalla vigente normativa.

In primo luogo, alcuni cittadini hanno evidenziato situazioni in cui la presumibile carenza di efficaci modalità di informazione in ordine all'approvazione di Piani regolatori o relative varianti da parte degli organi comunali competenti, avrebbe dato origine alla tardiva presentazione di osservazioni agli strumenti urbanistici.

Tutto ciò con il conseguente mancato accoglimento delle osservazioni proposte, motivato dall'inosservanza dei termini previsti dalla normativa regionale di settore per la loro presentazione.

L'intervento della difesa civica ha, nella maggioranza dei casi, rilevato la sostanziale conformità dell'operato delle Amministrazioni comunali al dettato della legge regionale, riguardante i termini per la pubblicazione degli strumenti urbanistici e per la conseguente presentazione di osservazioni e proposte.

Tuttavia, in alcuni casi, tenuto conto della presumibile fondatezza delle osservazioni presentate, seppure in ritardo, dai cittadini, le stesse hanno formato oggetto di specifiche segnalazioni presentate, con l'intervento della Difesa Civica regionale, alle strutture regionali; strutture a cui compete, in ossequio alla predetta legge regionale, la successiva valutazione degli strumenti urbanistici.

Il sopra descritto invio di osservazioni ha, in taluni casi, indotto la competente Direzione regionale a richiedere specifici chiarimenti alle Amministrazioni comunali con l'eventuale possibilità di attuare modifiche d'ufficio agli strumenti urbanistici in questione.

Quanto sopra, a conferma di presumibili criticità che, talvolta, non permettono una diffusa ed efficace informazione in merito all'avvio delle procedure di pianificazione territoriale da parte delle Amministrazioni comunali ed ai provvedimenti conseguentemente adottati.

Inoltre, nell'ambito delle questioni riguardanti i procedimenti necessari per la definizione degli strumenti urbanistici, ha assunto una particolare rilevanza il caso esposto a questo Ufficio dalla Presidenza di una Comunità Montana di questa Regione

La predetta Comunità, delegata da alcuni Comuni che ne fanno parte al fine di predisporre i relativi strumenti urbanistici, ha attivato, in taluni casi fin dal 2005, i procedimenti finalizzati alla condivisione del quadro di dissesto idrogeologico dei relativi territori, previsti da apposita D.G.R..

In tali procedimenti è ricompresa una fase istruttoria tecnica regionale, che, entro un breve termine indicato dalla normativa, dovrebbe concludersi con l'espressione di specifici pareri da parte della competente struttura regionale.

Ora, in mancanza di tali pareri, ampiamente decorsi i termini previsti, la Comunità Montana in questione, dopo ripetuti solleciti, ha provveduto a rappresentare la sopra descritta situazione a questo Ufficio, auspicando un intervento risolutore nei confronti della competente struttura regionale.

Ciò, anche in considerazione della delicatezza dell'argomento trattato (dissesto idrogeologico) e della possibili ricadute a danno dei cittadini derivanti dalla mancata predisposizione di strumenti pianificatori che tengano conto di eventuali aree di accertato dissesto.

A seguito del conseguente intervento dell'Ufficio del Difensore Civico regionale, è pervenuta nello scorso dicembre una prima concreta risposta da parte

del Responsabile del competente Settore regionale, che sembra preludere ad una soluzione della questione.

Il pur positivo riscontro pervenuto mediante l'intervento della Difesa Civica regionale, non pare, tuttavia, sufficiente a dissipare le perplessità sorte nel rilevare il prolungarsi nel tempo di procedure che dovrebbero essere caratterizzate da tempi certi. Ciò tanto più se si tiene conto dell'importanza, per la sicurezza dei cittadini, che rivestono le determinazioni pianificatorie assunte dalle competenti Amministrazioni pubbliche in ordine al governo del territorio. Tanto più in casi di presumibili situazioni di dissesto idrogeologico.

Allegato G) [Questioni relative al pagamento della tassa automobilistica](#)

regionale.

L'anno appena trascorso ha visto il riproporsi all'attenzione della Difesa Civica regionale delle problematiche connesse al pagamento della tassa automobilistica regionale.

Nella prima parte dell'anno, infatti, sono pervenuti esposti nei quali i cittadini lamentavano l'avvenuta notifica di avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento della tassa in questione; tassa che gli stessi cittadini ritenevano ragionevolmente di aver corrisposto, pur non potendone reperire la prova.

A fronte degli interventi posti in essere dal Difensore Civico nei confronti dell'Amministrazione regionale, sono emerse disfunzioni nell'operato degli intermediari della riscossione della tassa, per lo più risalenti ad anni precedenti al 2007.

D'altro canto, si è positivamente evidenziata l'adozione da parte della stessa Amministrazione di misure finalizzate a fornire ai cittadini un servizio di riscossione della tassa sicuro ed affidabile.

Tutto ciò mediante la predisposizione di procedure di pagamento informatizzate, che attingono i dati direttamente dall'archivio regionale della tassa automobilistica, consentendo di ridurre al minimo gli eventuali errori relativi agli importi, alla targa del veicolo e ai dati anagrafici del contribuente.

Negli ultimi mesi dello scorso anno, infine, sono pervenuti a questo Ufficio esposti concernenti, in particolare, il mancato riconoscimento di "ecoincentivi" previsti dalle norme statali e regionali, con particolare riferimento al beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Dai primi interventi attuati da questo Ufficio, sono emersi non solo presumibili problemi nella trasmissione di dati dalle Amministrazioni statali competenti all'apposita banca dati regionale, ma anche problematiche che sembrano legate alla successione nel tempo della normativa in materia di ecoincentivi ed a conseguenti erronee interpretazioni in ordine al riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento del bollo auto.

L'attività della Difesa Civica regionale proseguirà, quindi, nell'analizzare puntualmente le eventuali disfunzioni verificatesi a danno del cittadino nell'attività delle Amministrazioni coinvolte, richiedendo l'adozione di misure idonee a risolvere i problemi rappresentati dai contribuenti.

III - ELENCO DEI CASI

(*) l'intervento è stato richiesto con esposto scritto

1.	02.01.2008*	Informazioni su visite pediatriche a domicilio
2.	02.01.2008*	Disservizio nella consegna della posta.
3.	02.01.2008*	Disservizio nella consegna della posta.
4.	02.01.2008*	Disservizio nella consegna della posta.
5.	02.01.2008*	Disservizio nella consegna della posta.
6.	03.01.2008	Richiesta di contributo per l'abbattimento di barriere architettoniche.
7.	03.01.2008	Esproprio di terreno per riqualificazione naturalistica di fascia pluviale.
8.	03.01.2008	Addebiti su bolletta telefonica relativi a traffico internazionale.
9.	07.01.2008	Richiesta di rimborso per spese di cure dentarie.
10.	07.01.2008	Informazioni in ordine ad autorizzazione per roulette in campeggio turistico.
11.	07.01.2008*	Richiesta conteggio pensione.
12.	08.01.2008*	Questioni inerenti a controversia di lavoro.
13.	08.01.2008	Richiesta d'informazioni su prescrizione di tributo comunale.
14.	08.01.2008	Erogazione d'assegno di maternità.
15.	08.01.2008*	Rinnovo di patente di guida: disagi per cittadino affetto da diabete.
16.	09.01.2008	Richiesta di collocamento in attività lavorativa d'invalido civile.
17.	09.01.2008	Questioni inerenti a ricovero ospedaliero.
18.	10.01.2008*	Applicazione di sanzione pecuniaria per violazione di norme edilizie.
19.	10.01.2008*	Richiesta d'installazione su scala condominiale d'ausilio per invalido.
20.	10.01.2008	Informazioni relative a ricorso per reiezione di domanda di pensione di reversibilità.
21.	10.01.2008	Accertamento di omesso pagamento di tassa automobilistica.
22.	10.01.2008	Presunta irregolarità nel versamento di tassa automobilistica.
23.	10.01.2008	Lista di attesa per visita oculistica.

24.	14.01.2008*	Nomina di rappresentanti di amministrazione comunale all'interno di enti ed istituzioni.
25.	14.01.2008*	Fondamenti normativi circa la correttezza formale e validità delle determinazioni di conferenza dei sindaci di comunità montana.
26.	15.01.2008*	Segnalazione di richiesta di pagamento di supplemento a retta alberghiera RSA e RAF.
27.	15.01.2008*	Problemi connessi a impianto a cielo aperto di frantumazione macerie e scarti.
28.	15.01.2008	Richiesta di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
29.	15.01.2008	Lavori non portati a termine da parte di società che gestisce il servizio di teleriscaldamento.
30.	15.01.2008	Richiesta di pagamento di tassa automobilistica a seguito di radiazione di veicolo.
31.	15.01.2008	Informazioni in ordine a presentazione di richiesta di accesso a cartella clinica.
32.	15.01.2008	Avviso di accertamento per omesso pagamento di imposta comunale sugli immobili.
33.	16.01.2008	Disdetta di servizio telefonico e pagamento.
34.	16.01.2008	Conguagli "oneri accessori" per proprietari di casa INPDAP.
35.	16.01.2008	Conguagli "oneri accessori" per proprietari di casa INPDAP.
36.	16.01.2008	Conguagli "oneri accessori" per proprietari di casa INPDAP.
37.	16.01.2008	Conguagli "oneri accessori" per proprietari di casa INPDAP.
38.	17.01.2008	Richiesta di risarcimento danni nei confronti di P.A.
39.	18.01.2008*	Richiesta di informazioni in ordine a riapertura di impianti sciistici.
40.	18.01.2008	Ausiliari del traffico; mancato accoglimento di domanda di assunzione.
41.	21.01.2008*	Disdetta di contratto di ospitalità in struttura assistenziale.
42.	21.01.2008*	Mancato riscontro da parte di amministrazione comunale a reclami di cittadino.

43.	21.01.2008*	Richiesta di emissione di tagliando per disabile.
44.	22.01.2008*	Interferenza di condotta dell'acqua potabile con rete fognaria.
45.	23.01.2008*	Mancata installazione e attivazione di contatore da parte di enel/gas.
46.	23.01.2008	Sospensione di contributo economico a nucleo familiare.
47.	23.01.2008	Problemi igienico-sanitari derivanti da allevamento di bovini nei pressi di nucleo residenziale.
48.	23.01.2008*	Presunta inosservanza degli obblighi di convocazione di consiglio comunale.
49.	24.01.2008	Richiesta d'intervento dei servizi socio-assistenziali per cittadina già riconosciuta invalida civile.
50.	24.01.2008*	Osservazione in merito a deliberazione adottata da Giunta di Ente locale.
51.	24.01.2008*	Osservazioni su provvedimento adottato da amministrazione comunale.
52.	24.01.2008	Sanatoria d'immobile destinato ad uso agricolo.
53.	24.01.2008*	Richiesta di benefici previdenziali per esposizione all'amianto.
54.	25.01.2008	Esalazioni provenienti da canne fumarie di immobile di proprietà dell'esponente.
55.	25.01.2008	Ricorso avverso accertamento di posizione fiscale di commerciante.
56.	25.01.2008*	Problematica relativa a percorribilità di strada di accesso ad abitazione.
57.	28.01.2008*	Mancata risposta da parte di Comune ad istanza presentata da cittadino su presunti illeciti edilizi.
58.	28.01.2008*	Diniego di accesso a documentazione amministrativa.
59.	28.01.2008*	Diniego di accesso ad atti amministrativi.
60.	29.01.2008*	Richiesta di chiarimenti all'INPDAP su progetto analitico riguardante trattamento pensionistico.
61.	29.01.2008	Informativa su donazioni per la ricerca sanitaria.
62.	29.01.2008	Accertamento di violazione tributaria.
63.	30.01.2008	Richiesta di esenzione o riesame classificazione ai fini T.I.A.
64.	30.01.2008	Problemi inerenti ad interruzione di linea telefonica.
65.	30.01.2008*	Incentivo all'esodo: tassazione

		discriminatoria fra uomini e donne.
66.	31.01.2008	Mancata liquidazione di pensione definitiva.
67.	31.01.2008	Richiesta decreto di ricostruzione di carriera a ragioneria provinciale dello Stato.
68.	31.01.2008	Ritardo nella corresponsione di contributo regionale.
69.	04.02.2008*	Problematica concernente procedura di riscossione coattiva
70.	04.02.2008*	Cartella di riscossione riguardante tributi locali.
71.	05.02.2008*	Questioni inerenti a PEC.
72.	05.02.2008	Pagamento di interessi relativi ad accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
73.	05.02.2008	Questione relativa a procedura concorsuale.
74.	06.02.2008	Accertamento per mancato pagamento di tassa automobilistica.
75.	06.02.2008*	Informazioni in ordine ad accertamento emesso da Ente Locale.
76.	06.02.2008*	Tassazione discriminatoria fra uomini e donne per incentivo all'esodo.
77.	06.02.2008	Bando relativo a concessione demaniale.
78.	06.02.2008	Box realizzati da cooperativa in difformità del progetto.
79.	06.02.2008	Mancato riscontro a nota indirizzata a Agenzia per la casa.
80.	06.02.2008	Cumulo di reddito fra badante e assistita: relativo aumento del canone di locazione ATC.
81.	06.02.2008*	Mancato ricevimento di copia di verbale relativo a visita per l'accertamento dell'invalidità civile.
82.	07.02.2008*	Smarrimento di protesi dentaria da parte di ricoverata in struttura R.S.A.
83.	07.02.2008	Autorizzazioni idrauliche funzionali alla realizzazione di risaie.
84.	07.02.2008	Avviso di accertamento di violazione in materia di tasse automobilistiche.
85.	07.02.2008*	Supplementi richiesti da R.S.A.
86.	07.02.2008	Richiesta a enel-gas di piombatura contatore.
87.	08.02.2008*	Messa in sicurezza di marciapiede adiacente a strada provinciale.
88.	11.02.2008	Assegnazione di alloggio di edilizia

		residenziale pubblica.
89.	11.02.2008*	Richiesta di riabilitazione logopedica a paziente affetto da grave patologia.
90.	11.02.2008	Pericolo derivante da presenza di palo telefonico.
91.	11.02.2008*	Opposizione alle dimissioni da presidio sanitario.
92.	12.02.2008	Vendita all'asta di immobile. Richiesta di informazioni.
93.	12.02.2008	Realizzazione di collettori di acque meteoriche.
94.	13.02.2008	Richiesta di ripristino di linea telefonica non più funzionante.
95.	13.02.2008	Chiarimenti su pagamento rateale di cartelle iscritte a ruolo.
96.	13.02.2008	Presunti disservizi presso ambulatorio di ortopedia in ospedale.
97.	13.02.2008*	Richiesta di chiarimenti su contributo per sostegno alla locazione.
98.	13.02.2008*	Problemi di varia natura.
99.	14.02.2008	Informazioni su erogazione di sussidio economico da parte dei servizi socio-assistenziali.
100	14.02.2008	Interruzione di erogazione di indennità di accompagnamento ad invalida civile.
101	14.02.2008	Spese derivanti da atti giudiziari.
102	14.02.2008	Accertamento dello stato di invalidità civile.
103	15.02.2008	Riconoscimento di malattia ai fini previdenziali.
104	18.02.2008	Immissioni sonore provocate da esercizio di attività commerciale.
105	18.02.2008*	Richiesta di informazioni su attività dell'ufficio.
106	19.02.2008*	Richiesta di rilascio certificato di nascita da parte di cittadino residente all'estero.
107	19.02.2008	Recupero di credito vantato da società nei confronti di ex utente di servizio telefonico.
108	20.02.2008*	Richiesta di parere giuridico legale in materia di contratto di locazione.
109	21.02.2008	Problemi di igiene derivanti da posizionamento di cassonetti per la raccolta differenziata attigui ad abitazione.
110	25.02.2008*	Mancata risposta da parte di Comune ad istanza presentata da cittadino.

111	26.02.2008	Richiesta ad ente assicurativo lavoratori ricalcolo di rendita a seguito di malattia professionale.
112	26.02.2008	Accesso ad atti amministrativi formati da ministero.
113	27.02.2008*	Accesso agli atti per visione punteggio concorso pubblico.
114	27.02.2008	Mancato riscontro a segnalazione per cambio alloggio.
115	27.02.2008	Riconoscimento di benefici previsti dalla L. 104/92.
116	27.02.2008	Problemi per trasferimento in struttura assistenziale di cittadina portatrice di grave handicap.
117	27.02.2008	Problematiche connesse a realizzazione di opere pubbliche.
118	28.02.2008	Richiesta di aiuto economico a servizio sociale comunale.
119	28.02.2008	Mancata risposta ad istanza presentata da cittadina a direzione di struttura ospedaliera.
120	28.02.2008*	Problematiche sanitarie di cittadino iscritto all'Aire.
121	28.02.2008	Assegnazione di alloggio di edilizia popolare non conforme ad esigenze familiari.
122	03.03.2008*	Domiciliazione di pagamento di tassa automobilistica regionale.
123	04.03.2008	Richiesta di cambiamento mansioni personale ATA.
124	04.03.2008*	Richiesta di informazioni su procedimento relativo a variante di piano regolatore.
125	05.03.2008	Ricorso avverso giudizio di commissione medica per rinnovo patente.
126	05.03.2008*	Accertamento di violazione del codice della strada.
127	06.03.2008	Modalità di comunicazione della procedura per la revisione di patente di guida.
128	06.03.2008	Sussidio per interventi monetari di sostegno alla cassa integrazione.
129	07.03.2008*	Questioni inerenti a richiesta di corresponsione di tariffa di rifiuti solidi urbani.
130	07.03.2008	Pagamenti parziali di fatture relative alla somministrazione di acqua potabile.

131	07.03.2008	Installazione di antenna di telefonia mobile.
132	10.03.2008*	Orari di attività di vendita svolta a mezzo di apparecchi automatici.
133	10.03.2008*	Richiesta di parere su diritti spettanti a consigliere di ente pubblico.
134	11.03.2008	Apposizione di divieto di sosta lungo strada comunale.
135	11.03.2008	Mancata emissione di provvedimento di sgravio da parte di ente previdenziale.
136	11.03.2008	Destinazione d'uso di area attribuita da strumento urbanistico.
137	11.03.2008*	Rimborso di somme versate per diritti d'entrate in occasione del ricovero presso struttura socio-sanitaria.
138	12.03.2008*	Mancato pagamento di IRAP su contributi alluvionali.
139	12.03.2008	Destinazione urbanistica di terreno di proprietà privata.
140	12.03.2008	Ricovero di anziana non autosufficiente.
141	13.03.2008	Informazioni in ordine a estinzione di servitù di passaggio.
142	13.03.2008	Progetto di realizzazione di metanodotto.
143	17.03.2008*	Incentivo per rottamazione di autovettura.
144	18.03.2008	Orari di attività di vendita svolta a mezzo di apparecchi automatici.
145	18.03.2008	Orari di attività di vendita svolta a mezzo di apparecchi automatici.
146	18.03.2008	Orari di attività di vendita svolta a mezzo di apparecchi automatici.
147	18.03.2008*	Richiesta di informazioni in ordine ad incentivo per acquisto di auto gpl.
148	18.03.2008	Richiesta informazioni di istanze all'agenzia delle Entrate.
149	19.03.2008	Reiezione di domanda di ricostituzione previdenziale.
150	19.03.2008	Problematiche inerenti a controversie fra privati.
151	19.03.2008	Avviamento al lavoro d'invalido civile.
152	19.03.2008*	Richiesta di intervento in ordine a questioni non precisate.
153	19.03.2008	Errore nella installazione di misuratore del gas.
154	20.03.2008	Mancata trascrizione di esproprio da parte di Comune della cintura.
155	20.03.2008	Richiesta di pagamento di tassa automobilistica relativa all'anno 2003.

156	20.03.2008	Problema relativo a gestore di telefonia e poste italiane.
157	25.03.2008*	Informazioni in ordine a rilascio di concessione edilizia.
158	25.03.2008*	Attività di esazione riguardante tasse automobilistiche.
159	26.03.2008*	Inquinamento elettromagnetico.
160	26.03.2008	Presunti disservizi presso pronto soccorso cittadino.
161	26.03.2008	Tempi di attesa per visita allergologica presso ospedale cittadino.
162	27.03.2008	Questioni attinenti a richiesta di restituzione bollo auto.
163	27.03.2008	Presunte irregolarità verificatesi nello svolgimento di concorso pubblico.
164	31.03.2008*	Richiesta di riduzione di contributo di concessione per recupero rustico.
165	31.03.2008	Domanda ad ente previdenziale di costituzione di rendita vitalizia.
166	01.04.2008	Pavimentazione di piscina comunale ritenuta pericolosa in quanto scivolosa.
167	01.04.2008	Risposta da parte di Comune della Provincia di Cuneo, ritenuta non esaustiva dal cittadino.
168	01.04.2008	Procedimento di interdizione nei confronti di cittadino.
169	01.04.2008	Esecuzione di sentenza emessa nei confronti di ente previdenziale.
170	01.04.2008	Richiesta di intervento socio-assistenziale.
171	02.04.2008	Mancato rilascio di cartella clinica.
172	03.04.2008	Mancata erogazione di arretrati a seguito di aggiornamento contrattuale per pensionato di ente previdenziale.
173	03.04.2008	Indebita richiesta di pagamento di bolletta per erogazione di energia elettrica.
174	03.04.2008*	Divieto di trasmissione ad associazione di elenchi di cittadini che hanno presentato domanda per invalidità di sordo-mutismo e cecità.
175	04.04.2008*	Incidente automobilistico.
176	07.04.2008*	Mancato accoglimento da parte di amministrazione comunale di istanza di trasferimento di residenza.
177	08.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
178	08.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
179	08.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.

180	08.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
181	08.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
182	08.04.2008	Recupero di contributo per alluvione concesso da amministrazione comunale.
183	08.04.2008	Mancato rilascio di verbale di visita per l'accertamento di invalidità civile.
184	09.04.2008*	Piano annuale di incarichi approvato da consiglio comunale.
185	10.04.2008	Mancata liquidazione di assegno sociale da parte di ente previdenziale.
186	10.04.2008*	Contributo erogato da ente locale a circolo.
187	10.04.2008*	Disagi causati da emissione fumi da pizzeria.
188	11.04.2008*	Parziale rifiuto all'accesso agli atti.
189	14.04.2008	Immissione di fumi provenienti da caldaia a gas.
190	14.04.2008	Questione inerente a demolizione di fabbricato.
191	14.04.2008	Occupazione di strada comunale da parte di proprietario frontista.
192	15.04.2008*	Richiesta di rimborso IRPEF.
193	16.04.2008	Richiesta di ricostruzione di carriera scolastica.
194	16.04.2008	Risarcimento danni per perdita di cani causata da evento alluvionale.
195	16.04.2008*	Ritardo nella corresponsione di contributi regionali.
196	16.04.2008	Inquinamento elettromagnetico prodotto da teleporto.
197	16.04.2008	Inquinamento elettromagnetico prodotto da teleporto.
198	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
199	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
200	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
201	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
202	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
203	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
204	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
205	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
206	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
207	16.04.2008	Problemi connessi a gestione di pratica d'infortunio di dipendente pubblico.
208	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
209	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
210	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
211	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.

212	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
213	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
214	16.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
215	17.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
216	17.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
217	17.04.2008	Riconoscimento di ratei di pensione.
218	17.04.2008*	Problemi lavorativi presso ditte private.
219	17.04.2008	Inquinamento elettromagnetico prodotto da teleporto.
220	17.04.2008	Richiesta di ricongiunzione pensionistica presentata da titolare di pensione.
221	17.04.2008	Problema relativo a rinnovo di permesso per parcheggio ad invalidi.
222	18.04.2008*	Richiesta di locali comunali.
223	18.04.2008*	Richiesta di documentazione formulata nei confronti di ASO.
224	22.04.2008	Chiusura di passaggio condominiale.
225	22.04.2008*	Problematiche varie.
226	22.04.2008	Danneggiamento di lapide tombale.
227	23.04.2008	Interruzione non motivata di assegno per intervento di sostegno al reddito da parte di ente previdenziale.
228	23.04.2008	Mancata rimozione di materiali depositati in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
229	23.04.2008*	Disagi connessi a percorribilità di strada di accesso ad abitazione.
230	24.04.2008	Richiesta di intervento per opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
231	24.04.2008*	Ritardo nella corresponsione di indennizzo mensile per invalidità civile.
232	28.04.2008*	Problematiche varie con ente previdenziale.
233	28.04.2008*	Disservizi nella fornitura d'acqua potabile.
234	29.04.2008*	Ricorso avverso parziale rifiuto di accesso agli atti.
235	29.04.2008*	Richiesta di inserimento in zona residenziale di proprietà.
236	29.04.2008	Disturbo delle occupazioni e del riposo causato da discoteca.
237	29.04.2008	Revoca di borsa di studio e applicazione di sanzione amministrativa.
238	30.04.2008	Problematiche relative ad interventi socio-assistenziali nei confronti di anziano non autosufficiente.

239	30.04.2008*	Raccolta domiciliare integrata dei rifiuti.
240	30.04.2008	Reversibilità di pensione a favore di genitori superstiti.
241	06.05.2008*	Richiesta di accompagnatore durante soggiorno per cure climatiche.
242	06.05.2008	Richiesta di deroga alla normativa concernente il rimborso di spese sostenute per intervento chirurgico.
243	07.05.2008*	Istanza di acceso agli atti.
244	07.05.2008	Inserimento di invalido civile in regime di convenzione UVG: problemi di tempi di attesa.
245	07.05.2008*	Disagi e danni conseguenti alle emissioni atmosferiche di sostanze e rumori molesti.
246	09.05.2008	Sollecito di pagamento di sanzione per infrazione al codice della strada.
247	09.05.2008*	Mancata risposta da parte di uffici regionali ad istanza di cittadino per ottenere materiale informativo e illustrativo per motivi di studio.
248	13.05.2008	Disservizi lamentati da cittadino in Comune della cintura.
249	13.05.2008	Disdetta di contratto telefonico.
250	13.05.2008*	Quote aggiuntive applicate a retta in R.S.A.
251	14.05.2008*	Mancata erogazione di arretrati d'indennità d'accompagnamento.
252	14.05.2008	Presunto demansionamento professionale.
253	14.05.2008	Problema per assegnazione di medico di base.
254	14.05.2008	Annotazione di sentenza di divorzio da parte degli uffici anagrafici.
255	15.05.2008	Irregolarità in impianto di scarico acque reflue.
256	15.05.2008	Richiesta di pagamento fattura per trasporto in ambulanza da ospedale in Romagna ad ospedale in Piemonte.
257	15.05.2008*	Informazioni su istanza di annullamento di concessione edilizia.
258	16.05.2008	Richiesta di informazioni su importo di pensione di invalidità.
259	16.05.2008*	Opposizione a dimissioni da presidio ospedaliero.
260	20.05.2008*	Lungaggini amministrative connesse a rinnovo di patente di guida.
261	20.05.2008*	Dichiarazione di appartenenza ad associazione venatoria.

262	20.05.2008	Questioni attinenti a posizione contributiva.
263	20.05.2008	Diniego in ordine alla concessione di pensione di invalidità.
264	20.05.2008	Richiesta rimborso di tassa automobilistica versata per autovettura rottamata.
265	20.05.2008	Ordinanza di demolizione di tettoia.
266	21.05.2008	Problema relativo a messa in sicurezza di cascina.
267	21.05.2008	Informazioni su riconoscimento di indennità di accompagnamento a cittadina disabile, già invalida civile.
268	21.05.2008	Nuovo edificio residenziale; problema relativo alle distanze fra le costruzioni.
269	21.05.2008*	Mancata risposta ad istanza presentata da cittadino, relativa al ricovero di anziano genitore, invalido civile, in regime di UVG.
270	21.05.2008*	Diniego di installazione di dissuasori di sosta.
271	21.05.2008	Risoluzione di rapporto per inidoneità fisica.
272	21.05.2008	Informazioni contraddittorie fornite in ordine a posizione pensionistica.
273	22.05.2008	Cumulo di assegno di invalidità e indennità di disoccupazione.
274	22.05.2008	Chiarimenti in ordine a risposta fornita da azienda sanitaria sulla permanenza di disabilità motoria.
275	22.05.2008*	Questione inerente allo smaltimento delle acque meteoriche.
276	22.05.2008	Ingiunzione di pagamento di somme ricevute come anticipo su pensione di reversibilità.
277	22.05.2008	Cumulo di indennità di disoccupazione di mobilità.
278	26.05.2008*	Interpretazione di norma regolamentare concernente la materia ambientale.
279	26.05.2008*	Questioni inerenti a stato di disoccupazione.
280	26.05.2008*	Vendita agevolata di alloggi E.R.P. a profughi
281	26.05.2008	Risarcimento danni derivanti da impossibilità di utilizzo di bene demaniale in concessione.
282	26.05.2008	Richiesta di ricostituzione documentata di

		assegni familiari per coniuge a carico.
283	26.05.2008*	Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica.
284	27.05.2008	Questione concernente residenza assistenziale.
285	27.05.2008	Istanza di riesame per il rilascio di parere ai fini del condono edilizio.
286	28.05.2008	Informazioni per esenzione ticket a cittadino disoccupato.
287	29.05.2008	Non ammissione a contributo regionale.
288	29.05.2008*	Richiesta di indennizzo su ritardo nel trasloco di linea telefonica.
289	29.05.2008	Richiesta indennità di accompagnamento da parte di soggetto in trattamento chemioterapico.
290	29.05.2008	Richiesta da parte di cittadino riconosciuto invalido al 100% di agevolazioni fiscali per servizio di telefonia.
291	29.05.2008	Problemi connessi a scheda di autoricarica fornita da gestore di telefonia mobile.
292	29.05.2008	Equipollenza di titolo di studio rilasciato all'estero.
293	03.06.2008*	Problematiche lavorative.
294	03.06.2008*	Opposizioni a dimissioni da casa di cura.
295	03.06.2008*	Opposizioni a dimissioni da struttura ospedaliera.
296	03.06.2008	Contributo per la modifica di mezzo di trasporto di disabile.
297	04.06.2008	Problematica relativa ad assegnazione casa e ad assistenza economica.
298	04.06.2008	Rilascio di permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario.
299	05.06.2008	Installazione di impianto di telefonia mobile.
300	09.06.2008	Indebita richiesta di pagamento di fattura per erogazione gas.
301	10.06.2008	Contributo economico a favore di soggetto in stato di indigenza.
302	10.06.2008*	Informazioni in ordine a fermo amministrativo di autovettura.
303	10.06.2008	Problema relativo a acque reflue su strada vicinale.
304	10.06.2008	Problema relativo a riconoscimento di carriera lavorativa.
305	11.06.2008	Modalità di accesso a documentazione

		amministrativa.
306	11.06.2008	Questioni attinenti a denuncia dei redditi.
307	11.06.2008	Richiesta di intervento assistenziale.
308	11.06.2008	Informazioni in ordine a situazione pensionistica.
309	11.06.2008	Superamento dei limiti di reddito per prestazioni spettanti ad invalido civile.
310	11.06.2008	Problema con gestore di telefonia mobile.
311	12.06.2008*	Problema relativo a liquidazione di T.F.R.
312	12.06.2008*	Richiesta di assistenza per coniuge invalido.
313	12.06.2008*	Opposizioni a dimissioni da casa di cura.
314	12.06.2008	Mancata risposta a varie istanze di cittadina per l'ottenimento di referto istologico da parte di azienda ospedaliera.
315	13.06.2008	Diniego di concessione di sostegno alla locazione.
316	17.06.2008	Mancata risposta da parte di ente di erogazione di energia elettrica.
317	17.06.2008	Disdetta di contratto telefonico effettuato attraverso il 187.
318	18.06.2008*	Questioni inerenti ad operatore di telefonia mobile.
319	18.06.2008	Richiesta cambio di categoria relativo ad area edificabile.
320	18.06.2008*	Opposizione a dimissioni da casa di riposo.
321	19.06.2008*	Infiltrazioni di acqua in abitazione.
322	19.06.2008	Presenza di scarafaggi in alloggi ATC.
323	19.06.2008	Sussidio economico da Croce Rossa per intervento odontoiatrico.
324	19.06.2008*	Rumori acustici intolleranti provenienti da locale pubblico.
325	23.06.2008*	Richiesta di contributo per acquisto di apparecchio sanitario.
326	23.06.2008*	Visita di aggravamento per riconoscimento invalidità civile.
327	23.06.2008*	Problema relativo a barriere architettoniche in stabile abitato da disabile grave.
328	25.06.2008	Calcolo di rendita catastale per assegnazione di immobile ATC.
329	26.06.2008	Richiesta di realizzazione di fermata di autobus.
330	30.06.2008*	Questioni connesse a ricovero presso R.S.A.
331	01.07.2008	Risoluzione di contratto di assicurazione.

		Richiesta informazioni.
332	01.07.2008	Finanziamento di interventi monetari integrativi al reddito.
333	01.07.2008*	Eventuale possibilità di visita medica per accertare aggravamento d'invalidità civile.
334	01.07.2008	Problematiche fiscali riguardanti Agenzia delle Entrate con sede in altra Regione.
335	02.07.2008	Riscatto di periodi di aspettativa per motivi di famiglia.
336	02.07.2008*	Richiesta di contributo per sostegno al reddito.
337	02.07.2008	Fornitura di protesi dentaria difettosa da parte di ASL.
338	03.07.2008	Problemi connessi ad erronea lettura di contatore dell'energia elettrica.
339	03.07.2008*	Mancato riscontro a richiesta di informazioni da parte di rappresentante sindacale.
340	03.07.2008	Mancata erogazione di trattamento di disoccupazione.
341	03.07.2008	Assegno per rimborso spese ritenuto non congruo da cittadina residente in casa ATC.
342	04.07.2008	Presunta violazione di programma di recupero nella realizzazione di intervento edilizio.
343	07.07.2008*	Informazioni su tempi di attesa previsti per inserimento di invalida in convenzione UVG.
344	07.07.2008*	Esposto concernente problematiche con ATC.
345	07.07.2008*	Rincaro dei costi sostenuti per il servizio di erogazione dell'acqua potabile.
346	07.07.2008*	Rincaro dei costi sostenuti per il servizio di erogazione dell'acqua potabile.
347	08.07.2008	Riduzione di percentuale di pensione di reversibilità.
348	08.07.2008	Immissioni di odori molesti provenienti da parco pubblico.
349	09.07.2008	Richiesta di oneri di urbanizzazione.
350	09.07.2008*	Riconoscimento di ratei di pensione.
351	09.07.2008	Mancata riscossione di rimborsi IRPEF.
352	09.07.2008	Cambio alloggio ATC; richiesta all'ufficio dichiarazione di stato di necessità.
353	10.07.2008	Sospensione di indennità di

		accompagnamento per mancanza di requisiti.
354	10.07.2008*	Problemi connessi a rilascio tessera di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico a favore di persone disabili.
355	10.07.2008	Mancata corresponsione di fitto da parte di consorzio di bonifica.
356	11.07.2008*	Mancato accesso agli atti.
357	14.07.2008*	Richiesta di nomina di C.T.U.
358	16.07.2008	Richiesta di pagamento di servizio telefonico nonostante invio di disdetta.
359	16.07.2008	Acquisto autovettura con IVA agevolata.
360	16.07.2008	Servitù di passaggio a favore di fondo intercluso.
361	16.07.2008	Corrispettivo per la trasformazione di diritto di superficie.
362	16.07.2008	Informazioni sui servizi di forniture pubbliche di uso domestico.
363	16.07.2008*	Cartella esattoriale predisposta da Agenzia delle Entrate con sede in altra Regione.
364	17.07.2008	Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica.
365	17.07.2008	Problematica relativa a rapporti tra libero professionista e amministrazione comunale.
366	17.07.2008*	Contratto di fornitura di energia elettrica.
367	18.07.2008	Reiezione di domanda di pensione di invalidità.
368	18.07.2008	Richiesta di pagamento di tassa automobilistica.
369	21.07.2008*	Rilascio di titolo di studio.
370	21.07.2008*	Presunte irregolarità edilizie.
371	21.07.2008*	Richiesta di riesame di determinazione di diniego all'accesso.
372	22.07.2008*	Lista di attesa di oltre due anni presso sezione di odontoiatria e stomatologia.
373	22.07.2008	Informazioni su supplementi a retta alberghiera in struttura RSA.
374	23.07.2008	Inquinamento da immissioni di gas di scarico veicolare.
375	23.07.2008*	Mancata risposta ad istanza presentata da cittadina dipendente ospedaliera.
376	23.07.2008*	Presunto danno alla salute conseguente ad immissioni elettromagnetiche.
377	24.07.2008*	Interventi di sostegno al reddito;

		informazioni.
378	24.07.2008	Richiesta di sostegno economico a coniuge di cittadino ricoverato presso R.S.A.
379	24.07.2008	Richiesta di unità abitativa di proprietà comunale idonea al nucleo familiare.
380	24.07.2008*	Richiesta di risarcimento danni nei confronti di operatore di telefonia.
381	28.07.2008*	Inquinamento acustico provocato da concerto ad altissimo volume.
382	28.07.2008*	Partecipazione alle spese di trasporto finalizzato al trattamento emodialitico.
383	28.07.2008*	Opposizioni alle dimissioni da casa di cura.
384	28.07.2008*	Richiesta di pagamento per servizi sanitari.
385	29.07.2008*	Situazione di presumibile inquinamento da emissioni di gas di scarico veicolare e inquinamento acustico.
386	29.07.2008	Detrazione IRPEF conseguente alla erogazione di contributo regionale.
387	30.07.2008*	Abbandono rifiuti; segnalazione da parte di amministrazione comunale.
388	30.07.2008	Ritardo nell'assegnazione di casa ATC in Comune della cintura.
389	30.07.2008	Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica.
390	31.07.2008	Ingiunzione di pagamento di bollo auto.
391	31.07.2008*	Decisioni comunali in materia di posteggi.
392	31.07.2008	Informazioni presso I servizi assistenziali per sussidio economico a cittadina riconosciuta invalida civile.
393	01.08.2008	Domanda di inserimento di terreno agricolo in area edificabile.
394	05.08.2008*	Richiesta di chiarimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti di uso civico.
395	06.08.2008*	Problematica relativa a subentro in alloggio ATC.
396	06.08.2008*	Informazioni su quota pasto mensa scolastica.
397	06.08.2008	Cartella esattoriale non pagata; mancato invio della documentazione da parte di studio professionale.
398	07.08.2008*	Problemi relativi a presunti illeciti

		connessi in Stato U.E.
399	07.08.2008*	Presunta incompatibilità di amministrazione comunale.
400	07.08.2008	Informazioni in ordine a modalità di pagamento di cartelle esattoriali.
401	07.08.2008	Istanza di rateizzazione presentata a Equitalia.
402	08.08.2008	L.r. 22/06; problemi di applicabilità per ditte che si occupano di noleggio autobus.
403	08.08.2008	Estumulazione di salma non autorizzata da legittimo erede.
404	13.08.2008	Richiesta di parere per contestazione alloggio tra coniugi.
405	13.08.2008*	Bando di concorso per educatore. Problema relativo a titoli richiesti.
406	20.08.2008*	Opposizione a dimissioni da casa di cura.
407	21.08.2008	Mancato riscontro a domanda per l'erogazione di indennità di malattia.
408	21.08.2008*	Contestazione di fattura concernente utenza idrica.
409	25.08.2008*	Richiesta di parere in ordine a circolare predisposta da direzione regionale.
410	25.08.2008*	Criticità attinente a pagamento della tassa automobilistica effettuata tramite bollettini di conto corrente postale.
411	26.08.2008*	Chiusura domenicale di esercizi commerciali.
412	26.08.2008*	Richiesta di verifica sull'operato di commissione medica.
413	28.08.2008	Richiesta di cambio alloggio ATC per motivi di salute.
414	29.08.2008	Opposizione alle dimissioni da struttura sanitaria.
415	01.09.2008	Avviso di accertamento di violazione delle norme inerenti al versamento della tassa automobilistica.
416	02.09.2008	Problematiche di varia natura concernenti persona senza fissa dimora.
417	02.09.2008	Danni derivanti da opere pubbliche realizzate a seguito di evento alluvionale.
418	03.09.2008	Convenzione regolante l'attività di circolo sportivo.
419	03.09.2008*	Deroghe al calendario venatorio regionale.
420	04.09.2008*	Individuazione delle strutture deputate al

		controllo dell'osservanza igienico-sanitario nel comparto alimentare.
421	04.09.2008	Aumento di tariffe relative ad utenza idrica.
422	04.09.2008*	Mancata liquidazione di indennità di accompagnamento .
423	04.09.2008	Problema relativo a situazione abitativa.
424	04.09.2008	Questioni attinenti alla formazione delle graduatorie previste per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale.
425	08.09.2008	Presunte violazioni dello statuto da parte di presidente di società agricola operaio di mutuo soccorso.
426	08.09.2008	Registrazione di abilitazione alla certificazione di impianti da parte di Camera di commercio.
427	10.09.2008	Mutamento di destinazione d'uso di terreno.
428	10.09.2008*	Mancato riscontro a e/mail indirizzata a E.P.
429	10.09.2008*	Mancato riscontro a e/mail indirizzata a E.P.
430	10.09.2008	Assegnazione di alloggio da parte di Comune.
431	11.09.2008	Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica per veicoli con alimentazione a gpl.
432	11.09.2008	Questioni attinenti a riparto di spese tra intestatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
433	11.09.2008	Questioni attinenti ad errore di accatastamento di fabbricato.
434	12.09.2008*	Dimissioni di ricoverata da casa di cura convenzionata.
435	16.09.2008	Recupero di credito derivante da sentenza.
436	17.09.2008*	Passaggio di automezzi pesanti su strada privata.
437	17.09.2008*	Questioni attinenti al funzionamento del sistema giudiziario.
438	17.09.2008	Pronuncia definitiva di autorità giurisdizionale.
439	17.09.2008	Immissioni rumorose derivanti da impianto di condizionamento posizionato presso edificio comunale.

440	17.09.2008	Nucleo familiare numeroso; problemi relativi ad alloggio e sicurezza del lavoro.
441	17.09.2008*	Fermo amministrativo di autoveicolo.
442	18.09.2008	Richiesta inerente graduatoria definitiva relativa a chiamata pubblica di assunzione.
443	18.09.2008	Incongruenza nei resoconti relativi a cartella esattoriale.
444	19.09.2008	Impossibilità a contattare sede di ente previdenziale.
445	22.09.2008	Mancato riscontro a richiesta di informazioni rivolta a Comunità montana.
446	22.09.2008	Denuncia da parte comitato spontaneo di installazione di teleporto.
447	23.09.2008	Insufficiente informazione da parte di ATC in ordine a dati consuntivi di spese e di conseguente riparto.
448	23.09.2008*	Problema relativo ad aumento di retta alberghiera in RAF della provincia di Torino.
449	23.09.2008	Applicazione imposta di bollo su bolletta ATC.
450	23.09.2008	Contributo non dovuto per attivazione di linea telefonica.
451	24.09.2008	Ritardo nella liquidazione di pensione.
452	24.09.2008*	Reiezione di domanda di assegno sociale.
453	24.09.2008*	Presentazione di modello ISEE.
454	24.09.2008*	Richiesta di cointestazione di passo carrabile.
455	25.09.2008*	Rinnovo di concessione ampliamento attività. Problemi acustici e ambientali
456	25.09.2008*	Relazione sulla gestione finanziaria della Regione Piemonte.
457	26.09.2008	Riliquidazione di pensione INPDAP con livello inferiore a quello del collocamento.
458	26.09.2008*	Problema relativo a stato di disoccupazione.
459	29.09.2008*	Revisione di patente di guida da parte di invalido.
460	29.09.2008*	Ricorso avverso giudizio infortunio.
461	30.09.2008*	Diniego di accesso a documentazione amministrativa.
462	30.09.2008*	Richiesta di riesame di diniego tacito di accesso a documentazione amministrativa
463	30.09.2008	Destinazione urbanistica di terreno.

		Questioni inerenti.
464	01.10.2008*	Richiesta di inserimento in struttura RSA idonea, per cittadino non autosufficiente.
465	01.10.2008*	Verbale di contestazione di violazione di legge regionale.
466	01.10.2008	Mancato ripristino di palo della luce.
467	01.10.2008	Richiesta di spese condominiale in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
468	02.10.2008*	Collocazione in graduatoria formata ai sensi della L.r. 55/1984.
469	02.10.2008*	Presunta non conformità alla vigente normativa di regolamento di struttura socio-assistenziale.
470	02.10.2008	Riconoscimento di malattia professionale.
471	02.10.2008	Diniego di applicazione della L.104/92 per prova di selezione.
472	02.10.2008*	Contestazione di fattura riguardante la fornitura di acqua potabile.
473	02.10.2008*	Cambiamento di numero civico.
474	02.10.2008	Problema relativo ad assegnazione di alloggio di edilizia residenziale.
475	02.10.2008*	Mancato riscontro a nota di rappresentante sindacale.
476	03.10.2008*	Rimborso parziale di abbonamento e impianto polisportivo.
477	06.10.2008	Presumibile inquinamento di falde acquifere.
478	06.10.2008	Informazioni sul servizio di trasporto spettante a disabile dalla propria residenza alla sede dell'Istituto scolastico.
479	07.10.2008	Richiesta di verifica di funzionamento di gruppo misuratore gas.
480	07.10.2008	Problema relativo ad intervento chirurgico.
481	08.10.2008*	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta a professionista.
482	08.10.2008*	Rispetto della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
483	08.10.2008	Problemi di disagio sociale.
484	08.10.2008*	Richiesta di modifica di utenza telefonica.
485	09.10.2008	Normativa sulle assenze dal lavoro indotte da gravi patologie.
486	10.10.2008	Richiesta di assegnazione contributo per buoni pasto in scuola materna.
487	14.10.2008	Richiesta di pagamento derivante da

		indebitto utilizzo di “numerazione” ad alto valore aggiunto.
488	15.10.2008	Ripristino di servizio di telefonia per utenza internet.
489	15.10.2008	Ingiunzione per mancato pagamento di canone di locazione.
490	15.10.2008	Difficoltà nella presentazione di esami per controlli diabetologici.
491	16.10.2008*	Pagamento di farmaci da parte di paziente ricoverato.
492	16.10.2008	Ricorso avverso sentenza della commissione tributaria.
493	16.10.2008*	Istanza di accesso agli atti amministrativi.
494	16.10.2008*	Rimborso di tassa automobilistica.
495	16.10.2008*	Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
496	16.10.2008*	Informazioni per pagamento cartella esattoriale di contributo INPS.
497	16.10.2008*	Diniego di concessione di locali commerciali ad associazione culturale.
498	17.10.2008	Questione concernente l’accesso a strada interpoderale.
499	20.10.2008*	Comunicazione di avvio del procedimento. Diniego di accesso agli atti.
500	20.10.2008*	Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
501	21.10.2008	Problema relativo a realizzazione di area di pubblica utilità.
502	22.10.2008*	Accesso a strutture sanitarie dei non vedenti con cani guida.
503	23.10.2008	Richiesta di messa in sicurezza di strada comunale.
504	23.10.2008*	Mancato riscontro a e/mail indirizzata ad azienda ospedaliera.
505	27.10.2008*	Gestione di circolo ricreativo.
506	28.10.2008*	Sospensione di servizi di erogazione del gas.
507	28.10.2008*	Informazioni relative alla presenza del difensore civico in Uruguay.
508	28.10.2008	Disdetta di contratto di somministrazione di energia elettrica.
509	28.10.2008	Richiesta di intervento finalizzato al recepimento di pareri inerenti alla condivisione del quadro di dissesto idrogeologico.
510	28.10.2008*	Informazioni in ordine a modalità di

		rinegoziazione di contratto bancario.
511	29.10.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
512	29.10.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
513	29.10.2008	Questioni inerenti a fatturazione riguardante fornitura di acqua potabile.
514	29.10.2008	Danni a proprietà privata causati da costituzione di servitù di acquedotto.
515	29.10.2008*	Accredito bancario al primo del mese.
516	30.10.2008	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
517	30.10.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
518	30.10.2008	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
519	30.10.2008	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
520	30.10.2008	Mancato riscontro da parte di gestore telefonico.
521	30.10.2008*	Collocamento a riposo di dipendente comunale di ruolo.
522	30.10.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
523	30.10.2008*	Informazioni su eventuali modifiche all'utilizzo dell'abbonamento di trenitalia.
524	30.10.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
525	30.10.2008	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
526	30.10.2008	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
527	31.10.2008	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobili appartenenti ad ente pubblico.
528	03.11.2008*	Richiesta di parere in merito a regolamento di accesso agli atti.

529	03.11.2008*	Richiesta di ricerca albero genealogico per cittadino italo/argentino.
530	03.11.2008*	Contestazioni inerenti a fattura per fornitura acqua potabile.
531	03.11.2008*	Interpellanza concernente acquedotto comunale.
532	03.11.2008*	Terreno gravato da usi civici.
533	04.11.2008*	Informazioni su ordine a rimborsi per ritardi ferroviari.
534	04.11.2008	Esclusione di compagnia teatrale dell'ammissione a contributo regionale.
535	04.11.2008	Ridotta funzionalità di arto a seguito di intervento chirurgico.
536	05.11.2008*	Presunta violazione della normativa sulla riservatezza dei dati.
537	06.11.2008*	Ricorso per reiezione domanda di ricostituzione di trattamento previdenziale.
538	06.11.2008	Mancato pagamento di ratei di 13 ^a mensilità spettanti agli eredi di pensionato INPDAP deceduto.
539	06.11.2008*	Clausole non conformi alle disposizioni regionali per il ricovero in struttura residenziale di anziano non autosufficiente.
540	06.11.2008	Provvedimento di decadenza da assegnazione casa popolare.
541	06.11.2008*	Diniego di accesso a documentazione amministrativa.
542	06.11.2008	Quantificazione tasse universitarie.
543	06.11.2008*	Richiesta di sussidio economico.
544	06.11.2008*	Problema relativo a immissioni intollerabili, nonché a disinfestazione presso stabile ATC.
545	07.11.2008*	Problemi sanitari.
546	07.11.2008*	Richiesta di documentazione detenuta da consorzio idrico.
547	07.11.2008*	Emergenza abitativa.
548	07.11.2008	Tentativo di conciliazione con esito negativo con gestore telefonico.
549	10.11.2008*	Istanza di rimborso di somme addebitate a cittadino ricoverato presso struttura socio-sanitaria.
550	10.11.2008*	Individuazione fascia di rispetto di pozzo relativo ad acquedotto comunale.

551	10.11.2008*	Opposizione a dimissione da struttura sanitaria.
552	11.11.2008*	Conguaglio di canone regionale per occupazione di bene demaniale.
553	11.11.2008*	Presunti disservizi in ospedale.
554	11.11.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobile appartenente ad ente pubblico.
555	11.11.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobile appartenente ad ente pubblico.
556	12.11.2008*	Errata lettura di contatore del gas.
557	12.11.2008	Edilizia residenziale pubblica: richiesta di conguaglio acqua.
558	12.11.2008*	Accesso a documentazione concernente la scelta di operatore per servizio di aggiornamento di software sanitario.
559	12.11.2008*	Tariffa per servizio di fognatura e depurazione.
560	12.11.2008	Sfratto per morosità. Problematiche conseguenti.
561	12.11.2008	Accesso ai disabili in stazione ferroviaria.
562	14.11.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobile appartenente ad ente pubblico.
563	14.11.2008*	Problema relativo a spese condominiali.
564	14.11.2008*	Tariffa per servizio di depurazione e fognatura.
565	14.11.2008*	Tariffa per servizio di depurazione e fognatura.
566	17.11.2008*	Pagamento di ticket per prenotazione sanitaria effettuata presso centro convenzionato.
567	17.11.2008*	Questioni inerenti a gestore telefonico.
568	17.11.2008*	Richiesta di spese condominiali in riferimento ad immobile appartenente ad ente pubblico.
569	17.11.2008*	Situazione di presunto inquinamento idrico.
570	18.11.2008	Problema relativo a parcella emessa in seguito a visita medica.
571	19.11.2008	Esenzione di pagamento tassa automobilistica per eco-incentivi.
572	19.11.2008*	Mancato recapito di plico postale.
573	21.11.2008*	Definizione delle competenze di settori comunali preposti all'istruttoria relativa a problematiche di emissioni di fumi e odori.

574	21.11.2008	Definizione di voci contenute in bollette di pagamento ATC.
575	21.11.2008*	Assegnazione di mansioni lavorative incompatibili con lo stato di salute.
576	21.11.2008	Presunti inconvenienti igienico-sanitari in immobile.
577	24.11.2008*	Richiesta di presentazione di provvedimento normativo in materia pensionistica.
578	25.11.2008*	Contravvenzioni stradali elevate da amministrazione comunale.
579	25.11.2008*	Definizione di decreto di riscatto e di pensione definitiva.
580	25.11.2008	Questioni inerenti somministrazione di farmaco.
581	25.11.2008*	Richiesta di accesso ad informazioni ambientali.
582	26.11.2008*	Opposizioni a dimissioni da struttura socio-assistenziale.
583	26.11.2008	Presunti danni causati da cure dentarie non autorizzate dal paziente.
584	26.11.2008*	Osservazioni in merito a deliberazioni comunali.
585	26.11.2008	Vendita di bene immobile appartenente al patrimonio dello Stato.
586	26.11.2008	Tempi di attesa di sei mesi per cure dentarie.
587	26.11.2008*	Osservazioni in merito ad intervento di taglio di alberi.
588	27.11.2008*	Presunto mal funzionamento di riscaldamento in casa A.T.C.
589	27.11.2008	Provvedimento cautelativo a carico di guardie ecologiche volontarie.
590	27.11.2008	Esenzione tassa automobilistica derivante da eco-incentivi.
591	27.11.2008	Erogazione di contributo per rottamazione di automobile.
592	28.11.2008*	Presenza di alberi su banchina di strada comunale.
593	28.11.2008*	Mancato riscontro a note concernente l'attribuzione di encomio per anzianità di servizio.
594	28.11.2008	Problema concernente ad accessibilità di alloggio per disabili.
595	01.12.2008*	Richiesta di manutenzione presso sede di organizzazione sindacale.

596	01.12.2008*	Mancata risposta ad istanza presentata da dipendente a direzione di A.S.O.
597	01.12.2008*	L.r. 9/2/2003 n. 5, comma 3 richiesta di rinuncia.
598	02.12.2008	Mancata risposta ad istanza di cittadino relativa alla disdetta di contratto Enel.
599	02.12.2008*	Richiesta di intervento per problemi socio-assistenziali.
600	02.12.2008	Revoca di proposta di assegnazione di edilizia residenziale popolare.
601	02.12.2008	Istanza di delimitazione di alveo ai fini del riconoscimento di accessione per cause naturali.
602	03.12.2008	Lamenti intollerabili di malato di alzheimer provenienti da appartamento confinante con alloggio abitato da cittadini già invalidi gravi.
603	03.12.2008	Adeguamento stipendiale di dipendente pubblico già collaboratore a riposo.
604	03.12.2008	Presunta revoca di contributo per danni causati da evento sismico.
605	04.12.2008	Richiesta di ripristino retroattivo di pensione di invalidità civile.
606	05.12.2008*	Concorso nelle spese di ricovero presso strutture residenziali per anziani non autosufficienti.
607	09.12.2008*	Richiesta di acquisto di alloggio da parte di ex dipendente comunale.
608	09.12.2008	Mancato rilascio di certificazione (tessera INAM) nonché discordanza nel conteggio relativo a periodi di maternità.
609	09.12.2008	Esenzione dal pagamento di tassa automobilistica per eco-incentivi.
610	09.12.2008	Conguaglio di canone ATC. Problematiche conseguenti a morosità nel pagamento.
611	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
612	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
613	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
614	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
615	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.

616	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
617	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
618	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
619	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
620	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
621	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
622	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
623	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale
624	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
625	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
626	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
627	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
628	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale
629	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
630	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
631	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
632	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale
633	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
634	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
635	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
636	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
637	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
638	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.

639	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
640	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
641	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
642	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
643	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
644	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
645	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
646	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
647	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale..
648	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
649	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
650	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
651	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
652	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
653	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
654	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
655	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
656	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
657	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
658	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
659	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
660	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
661	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.

685	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
686	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
687	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
688	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
689	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
690	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
691	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
692	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
693	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
694	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
695	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
696	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
697	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
698	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
699	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
700	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
701	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
702	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
703	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
704	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
705	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
706	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
707	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.

731	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
732	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
733	09.12.2008*	Problemi di viabilità oggetto di petizione a consiglio circoscrizionale.
734	10.12.2008*	Contratto di fornitura di energia termica.
735	11.12.2008	Spese per riscaldamento locali.
736	11.12.2008	Mancato pagamento di arretrati da parte di ente previdenziale.
737	12.12.2008	Riconoscimento di malattia professionale.
738	12.12.2008	Problemi relativi a importi fatture gas e energia elettrica.
739	12.12.2008*	Restituzione agli utenti dei canoni di depurazione versati. Richiesta chiarimenti.
740	15.12.2008*	Diniego di erogazione di incentivo per rottamazione di autoveicolo.
741	15.12.2008*	Chiarimenti in ordine a contravvenzione stradale.
742	16.12.2008*	Richiesta di modifiche murarie per presenza di handicappata al 75% in casa di edilizia popolare.
743	16.12.2008*	Problematiche connesse a licenziamento da parte di Ente Pubblico.
744	16.12.2008	Istanza di rettifica catastale.
745	16.12.2008	Riapertura di passaggio su strada comunale.
746	16.12.2008	Incentivi alla rottamazione di autoveicolo. Richiesta informazioni.
747	17.12.2008*	Progetto d'assistenza domiciliare integrata per minore disabile.
748	17.12.2008	Contestazione relativa a spesa di riparazione di tombino.
749	17.12.2008*	Rimborso tariffa d'igiene ambientale per compostaggio domestico anno 2005.
750	17.12.2008	Occupazione abusiva di fondo da parte di Comune.
751	17.12.2008	Richiesta di rimborso di bolletta indebitamente corrisposta.
752	18.12.2008	Mancata esenzione del pagamento della tassa automobilistica.
753	22.12.2008*	Domanda di borsa di studio.
754	22.12.2008*	Scadenza di contratto di locazione di locale pubblico.
755	23.12.2008*	Trasferimento di persona anziana non autosufficiente presso casa di riposo.

756	24.12.2008*	Presunto abuso edilizio.
757	29.12.2008*	Richiesta d' esumazione di salma.
758	30.12.2008*	Situazione socio-assistenziale di nucleo familiare.
759	30.12.2008*	Opposizione alle dimissioni da casa di cura.
760	30.12.2008*	Risoluzione di questioni di urbanistiche.
761	30.12.2008*	Indennità di accompagnamento a favore di soggetto in trattamento chemioterapico in regime di day-hospital.
762	31.12.2008*	Avvio di procedura esecutiva da parte di concessionaria di riscossione tributi.
763	31.12.2008*	Mancato riscontro a segnalazione di abuso edilizio.
764	31.12.2008*	Somme richieste in relazione a ricovero di cittadino non autosufficiente presso struttura socio-sanitaria.

IV - STATISTICHE 2008

TABELLA 1 - Richieste di intervento pervenute negli anni 2006-2008 e relativo stato delle pratiche

ANNO	N° interventi	Definiti al 31.12.2008	In istruttoria all'1.1.2009
2006	740	740	0
2007	727	725	2
2008	764	453	311





TABELLA 2 - Richieste di intervento 2008 – distribuzione per materia


	N.	%
Servizi alla persona	417	54,6
Territorio e Ambiente	110	14,4
Finanze e Tributi	105	13,7
Trasporti	16	2,1
Personale pubblico	40	5,2
Partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale	57	7,5
Altre materie	19	2,5
TOTALE	764	100



- Servizi alla persona (n. interventi 417)
- Territorio e Ambiente (n. interventi 110)
- Finanze e Tributi (n. interventi 105)
- Partecipazione al proc. amministrativo (n. interventi 57)
- Personale pubblico (n. interventi 40)
- Trasporti (n. interventi 16)
- Altre materie (n. interventi 19)

TABELLA 3 - Richieste di intervento 2008 – distribuzione per provenienza

	N.	%
Torino	575	75,3
Alessandria	54	7,1
Cuneo	21	2,7
Biella	17	2,2
Novara	22	2,9
Verbania	32	4,2
Vercelli	23	3,0
Asti	9	1,2
Altre Regioni italiane	9	1,2
Paesi esteri	2	0,2
TOTALE	764	100



Torino (n. interventi 575)	Alessandria (n. interventi 54)
Cuneo (n. interventi 21)	Biella (n. interventi 17)
Novara (n. interventi 22)	Verbania (n. interventi 32)
Vercelli (n. interventi 23)	Asti (n. interventi 9)
Altre Regioni italiane (n. interventi 9)	Paesi esteri (n. interventi 2)

TABELLA 4 - Richieste di intervento 2008 - distribuzione per mese di presentazione

	N.	%
Gennaio	68	8,9
Febbraio	53	6,9
Marzo	44	5,8
Aprile	75	9,8
Maggio	52	6,8
Giugno	38	5,0
Luglio	62	8,1
Agosto	22	2,9
Settembre	49	6,4
Ottobre	64	8,4
Novembre	67	8,8
Dicembre	170	22,2
TOTALE	764	100





TABELLA 5 - Richieste di intervento 2008 - modalità di attivazione dell'Ufficio del Difensore civico

	N.	%
Colloquio in Ufficio	356	46,6
Intervento d'Ufficio (articoli di stampa e altro)	3	0,4
Esposto scritto (posta, fax, e-mail)	405	53,0
TOTALE	764	100



■ Colloquio in ufficio (n. interventi 356)

■ Intervento d'ufficio (articoli di stampa e altro; n. interventi 3)

■ Esposto scritto (posta, fax, e-mail; n. interventi 405)

V) APPENDICE NORMATIVA

- Trattato che istituisce la Comunità Europea (art.5)
- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97 – Titolo V)
- Statuto della Regione Piemonte (art. 90)
- L.r. 9.12.81, n.50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17).
- L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale.
- L. 05.2.92, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (art.36).
- L. 15.03.97, n.59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art.4).
- L. 15.5.97, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 16).
- D.lgs. 18.8.00, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (artt. 3 e 136).
- L. 5.6.2003 n. 131 – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- L. 11.02.2005 n.15 – Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n.241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. (art.17)

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 5

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III

IL GOVERNO

...

Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n.3

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b)* immigrazione;
- c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principî fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato

Art. 129.

Abrogato

Art. 130.

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Titolo V Istituti di garanzia

Capo I Ufficio del Difensore civico

Art.90 *Ufficio del Difensore civico*

- 1.L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
- 2.L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 3.L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
- 4.L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

*Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50 del 16.12.81
(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, e dalla L.r.04.02.08 n.,)*

Art. 1

(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2

(Compiti del Difensore Civico)

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3

(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4
(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verificano anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

(1)
Art. 4 bis
(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5
(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.r. 17/2000

Art. 6

(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

(2) Art. 6 bis

(Rappresentanza processuale)

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7

(Diritto di informazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8

(Relazione del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

Art. 9

(Informazione sull'attività del Difensore Civico)

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10

(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11

(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13

(Cause di impedimento alla nomina)

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14
(Cause di incompatibilità)

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15
(Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico. (3)

Art. 16
(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17
(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18
(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.r. 17/2000

Art. 19

(Sede, organizzazione e dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico)

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.

In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico .

(4) Art. 20

(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità pari alla metà dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.

Art. 21

(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.
(Omissis)

(4) articolo così sostituito dall'art.1 della l.r.4/2008

**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLE COMPETENZE
DEL DIFENSORE CIVICO ALLE STRUTTURE
AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L.
OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE**

Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.18 del 30.4.85.

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.

**LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE
SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

Legge 5.2.92, n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

**DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI
E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Legge 15.03.1997, n.59

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione

ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n.1191/69 ed il regolamento (CEE) n.1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione

all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera *a*) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI
CONTROLLO**

Legge 15.5.97, n. 127

Art. 16

(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).
2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 18.8.00, n. 267

Art. 3

(Autonomia dei comuni e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18
OTTOBRE 2001, N.3.**

L.05.06.2003, n.131

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regione », sono trasmessi alle Camere per acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi

medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
 - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
 - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
 - e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. IL Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economica e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il

funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizione in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
- b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
- c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato,
- e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

- legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
 - h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
 - i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
 - l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
 - m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
 - n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
 - o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
 - p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
 - q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e

Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato dalla relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

7. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i

principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo - delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla

Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari

esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare

all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data in entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali

pronunce della Corte costituzionale.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province al livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto

speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».

2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».

3. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione»

4. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10.

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
 - b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
 - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
 - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
 - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga"»;
 - b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
 - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7 AGOSTO 1990, N.241,
CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE
AMMINISTRATIVA.**

Legge 11.02.2005, n.15

Art. 17

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n.196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai

controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n.205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Ha collaborato il Dott. Flavio Mazzucco.

Hanno altresì dato il loro contributo:

*Dott.ssa Emanuela Borzi,
Sig.ra Gerarda Daquino,
Dott. Antonio De Lucia,
Dott.ssa Alda Mignosi,
Sig.ra Domenica Maria Montrone,
Sig.ra Annarina Viscardi.*